



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12787 del 2023, proposto da Domenico Antonio Mazzilli, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consob – Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa, Divisione Consulenza Legale, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ambra Caputo, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Liegi, 32;
Marina Mencarelli, Francesco Tommaso Misitano e Stefano Spagnoli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della disposizione del D.G. della Consob n. 11/23 del 30.3.2023, avente ad oggetto “*esito dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1a per l'anno 2017*”, con cui è stata approvata la relativa graduatoria nella quale il ricorrente risulta collocato in posizione 29° con 90,850 punti (e dunque in posizione non utile giacché non rientrante tra i n. 17 vincitori); nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ed in particolare (i) della graduatoria formata e approvata dalla Giunta di scrutinio in data 24.3.2023 nella parte in cui lo vede escluso dal novero dei vincitori, (ii) di tutti i verbali della Giunta di scrutinio, con specifico riguardo al verbale n. 22 del 3.3.2023 recante la valutazione del ricorrente e l’attribuzione dei punteggi relativi alle citate categorie A2 - “Qualità del servizio prestato” e D2 - “Attitudine ad assolvere funzioni della qualifica superiore” nonché, per quanto di interesse, (iii) della nota della Divisione Amministrazione - Ufficio Gestione e Formazione Risorse della Consob prot. n. 50846/23 del 26.5.2023 con la quale è stato ritenuto non ammissibile il “ricorso gerarchico” proposto dal ricorrente con nota del 12.5.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ambra Caputo e della Consob – Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa, Divisione Consulenza Legale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

CONSIDERATO che, in vista di tale discussione, va disposta, ex art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati all'odierno gravame;

RITENUTO che, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, da indentificarsi in tutti i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria finale approvata con disposizione del Direttore generale della Consob n. 11/2023 del 30 marzo 2023 (all'esito della quale il ricorrente figura nella posizione n. 29 su 89 totali), sussistono i presupposti per procedere per pubblici proclami;

RITENUTO che detta integrazione del contraddittorio andrà quindi effettuata con le modalità e nei termini di seguito indicati:

a) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione, a cura della segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web della Consob – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso in cui siano specificati:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria finale, approvata con disposizione del Direttore generale della Consob n. 11/2023 del 30 marzo 2023 (all'esito della quale il ricorrente figura nella posizione n. 29 su 89 totali), con dispensa dall'indicazione nominativa;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà

depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

RITENUTO, infine, di differire all'esito del giudizio ogni decisione sulle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa, ex art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del 12 marzo 2024 per la trattazione di merito del ricorso.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Virginia Giorgini

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO